

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3250 del 11/06/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700. Rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, e s.m.i..
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3412 del 11/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno undici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700**. Rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15, e s.m.i..

## LA DIRIGENTE

### Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

### Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

### Premesso quanto segue:

- **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** (C.F. e P.IVA 02120460403) con sede legale e impianto in Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700**, è titolare dell'autorizzazione rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015 e s.m.i., prot. n. 83666/15, per l'impianto di recupero rifiuti, con validità al 31.08.2025 comprensiva dei seguenti titoli:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura (Allegati C e C1);
  - parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
  - SCIA con inizio lavori differito (art. 15 L.R. 15/13) relativa al piazzale oggetto di ampliamento autorizzato con la modifica sostanziale di cui alla DET-AMB-2023-3336 del 29/06/2023;
- con DET-AMB-2025-4791 del 22.08.2025 è stata rilasciata la proroga della suddetta autorizzazione fino al 31.03.2026 e successivamente, con DET-AMB-2026-1447 del 19.03.2026, fino al 30.09.2026;

Vista l'istanza pervenuta in data 04.03.2025, acquisita ai PG n. 41696 - 41703 - 41706 del 04.03.2025, con cui **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensivo delle seguenti modifiche:

- modifiche nel layout tese a razionalizzare gli stoccaggi dei rifiuti anche a seguito dell'ampliamento precedentemente autorizzato;
- individuazione nell'area oggetto del recente ampliamento di due presse e di un nastro trasportatore per il trasbordo dei rifiuti organici ed indifferenziati citati nel precedente ampliamento;
- collocazione nella medesima area di un nuovo trituratore per i rifiuti legnosi;
- rinuncia all'operazione R12 del codice EER 191208 con mantenimento della sola operazione R13 e richiesta di avviare a recupero R12 i codici EER 030105, 040222, 150103, 150203, 160120, 160214, 170201, 170202, 170604 autorizzati alla sola operazione R3;
- adeguamento avvio ad operazioni di recupero R3 dei codici 170201, 030105, 191207 già autorizzati in ingresso all'impianto, per l'ottenimento di end of waste "cippato biocombustibile" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che le modifiche richieste riguardano la revisione dei cicli di recupero rifiuti in relazione all'ottenimento di End of Waste caso per caso, di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che in data 17.03.2025, con nota PG n. 50617 del 17.03.2026, è stato comunicato alla ditta e agli Enti interessati, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione unica suddetta, a decorrere dal 04.03.2025, data di presentazione dell'istanza;

Viste:

- le integrazioni volontarie trasmesse da **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** ed acquisite con nota PG n. 92669 del 20.05.2025;
- la nota PG n. 96568 del 23.05.2025, con cui è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 18.07.2025;
- la nota PG n. 109083 del 16.05.2026, con cui questo Servizio ha richiesto ad Arpae - Distretto di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulle matrici impatto acustico, emissioni in atmosfera e sulla matrice rifiuti, anche in relazione ai criteri fissati dalle Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 18.07.2025, nella quale è stata evidenziata la necessità chiedere integrazioni in merito alla documentazione presentata da **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.**;

Vista la nota PG n. 131623 del 18.07.2025, con cui Arpae - Distretto di Forlì-Cesena ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa espressa durante la seduta della Conferenza del 18.07.2025;

Considerato che, con nota PG n. 142183 del 05.08.2025, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione integrativa come esposto durante

la seduta della Conferenza del 18.07.2025, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Atteso che, con nota PG n. 155350 del 02.09.2025, è stato trasmesso alla ditta e agli Enti coinvolti il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 18.07.2025;

Tenuto conto che:

- con nota acquisita al PG n. 173026 del 01.10.2025, **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione fino al giorno 04.12.2025, in considerazione della complessità delle richieste e delle molteplici professionalità che risulta necessario coinvolgere e coordinare per elaborare le risposte alle integrazioni richieste;
- con nota PG n. 174488 del 02.10.2025, Arpae-SAE ha comunicato alla ditta l'accoglimento della richiesta di proroga per la predisposizione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che, con nota acquisita ai PG n. 216132 - 216141 del 05.12.2025, **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.**, ha trasmesso la documentazione richiesta in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi di cui sopra;

Tenuto conto che, con nota PG n. 42597 del 06.03.2026, la documentazione ricevuta è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 23.04.2026;

Evidenziato che le modifiche richieste sono state sottoposte a valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018, sulla quale la Regione Emilia Romagna si è espressa con nota Arpae PG n. 25952 del 10.02.2026, ritenendo che:

*"(...) le modifiche proposte rientrano nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi.*

*Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici e gestionali delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche delle fasi autorizzative da parte delle autorità competenti (modifica AU), con particolare riferimento alla valutazione "caso per caso" dell'End of Waste per i rifiuti di legno, al sistema di bagnatura e al clima acustico.";*

Dato atto che nella seduta della Conferenza del 23.04.2026, il rappresentante del Comune di Savignano sul Rubicone - Settore Edilizia Privata, per gli aspetti di competenza, ha comunicato quanto segue:

- ha espresso parere favorevole in materia urbanistico-edilizia, fatta salva la presentazione entro il 30 aprile di una SCIA in variante finale ad una pratica già aperta relativa alla palazzina uffici e alla zona delle trincee per lo stoccaggio dei rifiuti, precisando che a seguito del ricevimento della documentazione, confermerà la correttezza della documentazione presentata e la conformità agli elaborati prodotti per il presente procedimento;
- ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia, nel rispetto delle prescrizioni disposte da Hera S.p.A.;
- in merito agli impatti acustici, ha espresso nulla osta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;

Evidenziato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 23.04.2026, alla luce dell'istruttoria svolta, ha concluso la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole, nel rispetto di specifiche

prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione vigente, fatta salva la trasmissione entro il 30 aprile 2026 della documentazione indicata nella seduta e della conferma da parte del Comune di Savignano della correttezza della documentazione presentata;

Acquisita al PG n. 76617 del 27.04.2026 la relazione tecnica istruttoria di Arpae - Distretto di Forlì-Cesena resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 23.04.2026, comprensiva delle valutazioni ai sensi dell'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e alla Delibera del Consiglio SNPA del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;

Vista la nota acquisita al PG n. 77010 del 27.04.2026, con cui la ditta ha inoltrato la documentazione trasmessa al Comune di Savignano sul Rubicone per la SCIA in variante;

Vista la nota PG n. 78962 del 29.04.2026, con cui Arpae-SAE ha inviato il verbale della seduta della Conferenza del 23.04.2026 ai partecipanti e ha chiesto alla ditta di trasmettere specifica documentazione;

Acquisito al PG n. 80432 del 04.05.2026 il parere di Hera S.p.A. in merito al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, a seguito delle risultanze della Conferenza del 23.04.2026;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 81242 del 04.05.2026, nonché la documentazione aggiornata presentata per la SCIA in variante, acquisita al PG n. 93317 del 21.05.2026;

Dato che la documentazione suddetta è stata trasmessa agli Enti interessati con nota PG n. 93727 del 21.05.2026, chiedendo:

- al Comune di confermare, entro **5 giorni** dal ricevimento della presente, la correttezza della documentazione presentata e la conformità agli elaborati prodotti per la SCIA.
- agli altri Enti in indirizzo di far pervenire alla scrivente entro il medesimo termine eventuali osservazioni, precisando che, in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si sarebbe considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla documentazione;

Acquisito al PG n. 95435 del 25.05.2026, il parere favorevole del Comune di Savignano sul Rubicone in merito alla documentazione presentata, da cui risulta quanto segue:

*“In riferimento alla pratica di cui all’oggetto, così come esaminata in sede di Conferenza dei Servizi del 23/04/2026, si comunica che in data 21/05/2026 con nota prot. 10669 , e’ pervenuta INTEGRAZIONE n. 103/INT/2026, alla pratica edilizia SCIA EDILIZIA n. 113/2025;*

*Alla luce delle integrazioni pervenute in data 21/05/2026, questo Comune esprime parere favorevole alla pratica in oggetto”;*

Dato atto che da parte degli altri Enti non sono pervenute ulteriori osservazioni in merito;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 05.05.2026;

Visti in particolare gli elaborati progettuali di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PG n. 41703 del 04.03.2025

1. Piano campionamento eow plastica, Rev. 0
2. Procedura operativa end of waste plastica, Rev. 0

Documentazione acquisita al PG n. 92669 del 20.05.2025

3. Valutazione previsionale di impatto acustico - Rev. 0 del 15.05.2025

Documentazione acquisita al PG n. 216132 del 05.12.2026

4. Relazione di riscontro alle integrazioni richieste, datata 04.12.2025
5. Manuale operativo di gestione rifiuti integrato - Rev. 08 del 05.12.2025
6. Schede tecniche trituratore
7. Tav. 04 - LAYOUT FABBRICATO AREA 1-A, scala 1:100, datato 04.12.2025
8. Tav. 05 - LAYOUT FABBRICATO AREA 1-B, scala 1:100, datato 04.12.2025
9. Dichiarazione a firma del tecnico antincendio datata 28.11.2025
10. Procedura per la sorveglianza radiometrica, Rev. 5.1, datata 25.09.2025

Documentazione acquisita al PG n. 216141 del 05.12.2026

11. Procedura operativa end of waste cippato verde biocombustibile
12. Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti, rev. 01
13. Piano di campionamento end of waste cippato verde biocombustibile
14. R.01 - Relazione tecnico descrittiva dell'impianto, Rev. 02, datata 04.12.2025
15. R.02 - Relazione di conformità alle linee guida delibera snpa 41/2022 per l'applicazione della disciplina end of waste relativo ai rifiuti plastici, Rev. 01, datata 04.12.2025, ad eccezione dei riferimenti agli end of waste R-PS-E-C, R-PS-E-T, R-PS-E-G, R-PS-E-D, R-POMIX;
16. R04 - Relazione di conformità alle linee guida delibera SNPA 41/2022 per l'applicazione della disciplina end of waste – cippato verde biocombustibile;

Documentazione acquisita al PG n. 81242 del 04.05.2026

17. Tav. 1 - Tavola Unica foglio 1 di 2, Rev. 01, scala 1:500
18. Tav. 1 - Tavola Unica foglio 2 di 2, Rev. 02, scala 1:500
19. Tav. 03/V Fabbricato di progetto, scala 1:100
20. Tav. 02 Prospetti e Sezioni
21. Tav. 6 - Emissioni in atmosfera - rev. 01 - Scala 1:500
22. Lettera di intenti relativamente alla gestione di End of waste/biomassa derivante da rifiuto legnoso/verde

Documentazione acquisita al PG n. 93317 del 21.05.2026

23. Tav. 01 - Stato autorizzato Variante n. 1 alla SCIA 113/SCIA/2025 del 28.10.2025, scala 1:100
24. Tav. 02 - Stato finale - Variante n. 1 alla SCIA 113/SCIA/2025 del 28.10.2025, scala 1:100
25. Tav. 03 - Stato comparato Variante n. 1 alla SCIA 113/SCIA/2025 del 28.10.2025, scala 1:100
26. Tav. 04 - Lay out attività aree scoperte - Variante n. 1 alla SCIA 113/SCIA/2025 del 28.10.2025, scala 1:500

Evidenziato inoltre che **IL SOLCO Soc. Coop. a r.l.** risulta in possesso dei seguenti certificati:

- certificato ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciato in data 01.02.2024 da IMQ e avente

validità fino al 29.01.2027, acquisito al PG n. 41696/25;

- certificato ISO 9001:2015, comprensivo dell'attività di recupero end of waste di carta e cartone ai sensi del D.M. 188/20, rilasciato da IMQ in data 01.02.2024, avente validità fino al 30.01.2027, acquisito al PG n. 24151/25;

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame di seguito riportati:
  - a. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
  - b. processi e tecniche di trattamento consentiti;
  - c. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  - d. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
  - e. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Richiamate le linee guida SNPA n. 41/22, approvate con delibera n. 156/22, per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- per i rifiuti di carta sottoposti all'operazione di recupero R3 i criteri sono individuati dal D.M. 188/20;
- per i rifiuti di legno e di plastica sottoposti all'operazione di recupero R3 la presente autorizzazione finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto è rilasciata nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché dei criteri di cui al sopra citato art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06 come risultante dal parere reso nella seduta della Conferenza del 23.04.2026 da Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, e acquisito al PG n. 76617 del 27.04.2026;

Dato atto che, nella documentazione integrativa (protocolli di gestione dei diversi cicli di recupero), acquisita al PG n. 216141 del 05.12.2026, viene affermato che gli end of waste ottenuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso osservazioni in merito;

Ritenuto pertanto che, ai fini delle verifiche necessarie al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, quanto segue:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgono due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per le operazioni di stoccaggio D15-R13 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €) per rifiuti non pericolosi, e per 250,00 €/t (con un importo minimo pari a 30.000,00 €) per i rifiuti pericolosi;
- per le operazioni di recupero R3-R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Considerato inoltre che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma:

*“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;*

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 presso l'impianto resta confermata pari a 1.000 t, che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi sottoposti a deposito preliminare D15 presso l'impianto resta confermata pari a 2,5 t e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R12 e R3 resta confermato complessivamente pari a 72.060 t/anno;

Evidenziato che resta confermato l'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03, come di seguito determinato:

- $1.000 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \text{€ } 140.000,00$  (per le operazioni R13 e D15 sui rifiuti non pericolosi);
- $2,5 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = \text{€ } 625,00$  (per le operazioni R13 e D15 sui rifiuti pericolosi da adeguarsi al minimo previsto pari a 30.000 €);
- $72.060 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 864.720,00$  (per le operazioni R3-R12 sui rifiuti non pericolosi);

importo totale con riduzione ISO 14001:  $(140.000+30.000+864.720) \times 0,6 = \text{€ } 620.832,00$ ;

Acquisito al PG n. 35109 del 24.02.2026, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta Il **Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.**;

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 28.05.2026, Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per rinnovare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 23.04.2026, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia con scarico diretto al depuratore ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rinnovo di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** (C.F. e P.IVA 02120460403) con sede legale e impianto in Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700**, alla gestione dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti (R13-R12-R3), nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle riportate negli allegati al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente autorizzazione unica **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A e relativi allegati A1 e A2);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B e relativa planimetria Allegato B1);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia in fognatura (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
  - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato D);
3. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - l'Allegato A "Gestione rifiuti" e relativi allegati A1 "End of waste da rifiuti plastici" e A2 "End of Waste Cippato verde biocombustibile";
  - l'Allegato B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" e relativa planimetria Allegato B1;
  - l'Allegato C "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia in fognatura" e la relativa planimetria Allegato C1;

- l'Allegato D "Nulla osta acustico" ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;

4. **di precisare** che la pratica edilizia SCIA n. 113/2025 non è ricompresa nel presente atto;
5. **di stabilire** che **entro 3 mesi** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere ripresentato ad Arpaе-SAE il manuale operativo integrato con i pertinenti contenuti della relazione tecnica e della risposta alla richiesta integrazioni (quali ad esempio descrizione delle operazioni del trasbordo, descrizione dell'operazione R12, ecc.) al fine di avere un unico documento di riferimento per la gestione dei rifiuti nell'impianto. Rettificare l'elenco macchinari eliminando il trituratore inserito erroneamente due volte e indicando il modello del macchinario mancante (macinatore per plastica), infine inserire immagini leggibili dei layout 1-A e 1-B. Nel manuale operativo dovranno inoltre essere elencate ed allegate allo stesso le procedure inerenti al recupero rifiuti di cui è in possesso la ditta, quali ad esempio la procedura per il controllo radiometrico, le procedure e le schede relative a end of waste prodotti, ecc. A tal proposito l'elaborato "*R02-Relazione di conformità alle linee guida delibera SNPA 41/2022 per l'applicazione della disciplina end of waste*" Rev. 01, datata 04.12.2025, relativo ai rifiuti plastici, dovrà essere aggiornato eliminando i riferimenti agli end of waste R-PS-E-C, R-PS-E-T, R-PS-E-G, R-PS-E-D, R-POMIX;
6. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpaе deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e alla validità del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpaе - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 620.832,00**;
  - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
    - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
    - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
  - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
  - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di

certificazione con la quale attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);

- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
7. **di dare atto** che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al punto precedente comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
  8. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
  9. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
  10. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
  11. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
  12. **di fare salvi:**
    - i diritti di terzi;
    - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
    - quanto previsto dalla normativa antincendio;
    - quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 e D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
    - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
  13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

14. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae con d.D.G. 9/2026;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

15. **di notificare** il presente atto alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed Hera S.p.A..

**La Dirigente**  
**Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia**  
**di Forlì-Cesena**  
**Elena Montepaone**

documento firmato digitalmente

**GESTIONE RIFIUTI****(art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)**

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone (FC) – Via Rubicone Destra n. 1700**, alle seguenti prescrizioni:

- 1) i rifiuti in ingresso al suddetto impianto, le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché i quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

<i>EER</i>	<i>Elenco Europeo Rifiuti</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>	
A	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15	1.000 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A e B)	11.833 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B e C)
	040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			
	150101	imballaggi di carta e cartone			
	150102	imballaggi di plastica			
	150103	imballaggi in legno			
	150106	imballaggi in materiali misti			
	150109	imballaggi in materia tessile			
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
	160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			
	170201	legno			
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			
200101	carta e cartone				

<i>EER</i>	<i>Elenco Europeo Rifiuti</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
200303	residui della pulizia stradale			
200307	rifiuti ingombranti			
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	<b>R13</b>		
020103	scarti di tessuti vegetali			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione			
030101	scarti di corteccia e sughero			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo			
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			
040221	rifiuti da fibre tessili grezze			
B 080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie			
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905			
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907			
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro			
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi			
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			

<i><b>EER</b></i>	<i><b>Elenco Europeo Rifiuti</b></i>	<i><b>Operazioni autorizzate</b></i>	<i><b>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</b></i>	<i><b>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</b></i>
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
150103	imballaggi in legno			
150109	imballaggi in materia tessile			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
160103	pneumatici fuori uso			
160117	metalli ferrosi			
160118	metalli non ferrosi			
160120	vetro			
160122	componenti non specificati altrimenti			
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			
160605	altre batterie ed accumulatori			
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
170201	legno			
170202	vetro			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
170401	rame, bronzo, ottone			
170402	alluminio			
170403	piombo			
170404	zinco			
170405	ferro e acciaio			
170406	stagno			
170407	metalli misti			

	<b>EER</b>	<b>Elenco Europeo Rifiuti</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</b>
	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			
	170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce alla voce 170505			
	170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			
	170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			
	200101	carta e cartone			
	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense			
	200110	abbigliamento			
	200111	prodotti tessili			
	200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
	200303	residui della pulizia stradale			
	200201	rifiuti biodegradabili			
	200203	altri rifiuti non biodegradabili			
	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212			
C	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	<b>R13-D15</b>	<b>2,5 t</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)	
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi			
	040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		<b>500 t</b>	<b>28.000 t</b>
D	040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	<b>R13-R12</b>	(quantitativo complessivo per i rifiuti di	(quantitativo complessivo per i rifiuti di

	<b>EER</b>	<b>Elenco Europeo Rifiuti</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</b>
	150102	imballaggi di plastica		cui alla riga D)	cui alla riga D)
	150104	imballaggi metallici			
	150106	imballaggi in materiali misti			
	150107	imballaggi di vetro			
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	160120	vetro			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
	170201	legno			
	170202	vetro			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
	170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			
	200102	vetro			
	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137			
	200139	plastica			
	200140	metalli			
	200301	rifiuti urbani non differenziati			
	200307	rifiuti ingombranti			
E	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (**)	<b>R13-R3</b>	<b>500 t</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)	<b>44.060 t</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga E)
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 (***)			

<i>EER</i>	<i>Elenco Europeo Rifiuti</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
070213	rifiuti plastici (**)			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici (**)			
150101	imballaggi di carta e cartone (*)			
150102	imballaggi di plastica (**)			
150103	imballaggi in legno (***)			
150105	imballaggi compositi (*)			
150106	imballaggi in materiali misti (*) (**)			
160119	plastica (**)			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (**)			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (**)			
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305 (**)			
170203	plastica (**)			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (**)			
191201	carta e cartone (*)			
191204	plastica e gomma (**)			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (***)			
200101	carta e cartone (*)			
200139	plastica (**)			
200201	rifiuti biodegradabili (***)			
200302	rifiuti dei mercati (**)			
200307	rifiuti ingombranti (**)			

(\*) End of Waste Carta e Cartone - (\*\*) End of Waste Plastici - (\*\*\*) End of Waste Legnosi

- 2) il quantitativo di rifiuti speciali **non pericolosi** di cui alla **riga A** conferibili giornalmente all'impianto non può superare la soglia individuata al punto B.2.47 dell'Allegato B.2 alla L.R. 4/18 e s.m.i., pari a 40 tonnellate/giorno;

- 3) l'impianto di macinazione e il relativo impianto di abbattimento delle polveri ad ogni cambio della tipologia di materiali lavorati (plastiche - cavi elettrici) dovrà essere completamente pulito da eventuali residui provenienti dalle precedenti lavorazioni al fine di evitare contaminazioni fra rifiuti con caratteristiche diverse;
- 4) il rifiuto prodotto dall'impianto di abbattimento delle polveri posto sull'impianto di macinazione della plastica e dei cavi elettrici deve essere mantenuto separato a seconda delle due tipologie di materiali lavorati. Detto rifiuto dovrà essere stoccato separatamente e provvisto di idonea etichettatura con indicato il codice EER appropriato a cui dovrà essere affiancata l'indicazione del relativo processo produttivo di provenienza, quale ad esempio:
  - rifiuto codice EER XXXXXX da macinazione cavi elettrici – Rifiuto codice EER XXXXXX da macinazione plastiche;
- 5) la classificazione delle polveri captate dall'impianto di aspirazione e filtrazione dovrà essere effettuata tramite caratterizzazione analitica, con periodicità almeno annuale;
- 6) per i rifiuti aventi “codice a specchio”, devono essere preventivamente redatte/ottenute le schede di omologa, a cura del produttore del rifiuto, compilate almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, almeno ogni 12 mesi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

La ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;

- 7) i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui alla riga E della tabella sopra riportata, diversi da quelli gestiti ai sensi del D.M. 188/20, cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sono definiti negli Allegati A1 e A2 al presente atto;
- 8) i rifiuti di carta e cartone classificati con EER 150101, 150105, 150106, 191201, 200101 devono essere gestiti conformemente al D.M. 188/20. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R3 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato come “**carta e cartone recuperato**” se soddisfa i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 188/20. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 188/20, il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata **ad Arpae-SAE e Arpae-Servizio Territoriale**. Qualora il materiale non presenti i requisiti richiesti resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
- 9) la suddetta operazione di recupero R3 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 188/20, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto **comunicata** tempestivamente ad Arpae **ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 10) dovrà essere possibile visualizzare in tempo reale dal software gestionale della ditta il quantitativo del rifiuto stoccato ai fini R13-R3 EoW, dei Lotti EoW in formazione e dei Lotti EoW formati per le diverse linee di lavorazione;

- 11) la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali in carta e cartone e la conseguente acquisizione della qualifica di End of Waste potrà avvenire solo in seguito alla attestazione di conformità dell'intero lotto. Nessuna frazione del lotto potrà lasciare l'impianto come EoW prima di detta attestazione;
- 12) i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;
- 13) non potranno mai essere ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da raccolta indifferenziata ai fini della produzione di EoW carta e cartone (come previsto dal D.M. 188/2020);
- 14) il Documento di Trasporto (DDT) dovrà contenere anche le informazioni relative all'identificazione dello/degli specifico/i lotto/i trasportato/i (n° lotto ed anno);
- 15) l'operazione di messa in riserva R13 può ricomprendere anche le attività di selezione e cernita, qualora compatibili con le caratteristiche dei rifiuti stessi, purché le stesse non portino alla produzione di rifiuti con codice EER differente da quello di partenza, al netto di quote residuali di sovrallo;
- 16) fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
- 17) fermo restando che i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale che verrà svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;
- 18) la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui verranno ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
- 19) l'area di stoccaggio degli pneumatici dovrà sempre essere mantenuta coperta, eccetto durante le operazioni di carico/scarico, le quali comunque non dovranno essere effettuate in presenza di pioggia;
- 20) le aree servite dal sistema di drenaggio delle acque di prima pioggia non potranno essere utilizzate per operazioni quali scarico e selezione dei rifiuti, ma esclusivamente per il transito di mezzi e operatori;
- 21) il tempo di permanenza massimo del rifiuto organico putrescibile all'interno non potrà superare i 2 giorni, calcolati a partire dall'ingresso in impianto del rifiuto; i relativi containers dovranno essere chiusi al termine di ogni giornata lavorativa;
- 22) I rifiuti prodotti attraverso le operazioni di Recupero dovranno essere gestiti quali rifiuti generati in qualità di "nuovo produttore", a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza.

Tali rifiuti ed i rifiuti in ingresso, fatto salvo quanto disposto al punto precedente per il rifiuto organico putrescibile, non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno.

Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" devono essere stoccati esclusivamente nelle Aree 2, 3, 5 e 7B individuate nella Tavola Unica, limitatamente alle volumetrie ospitabili dalle Aree stesse;

- 23) tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti (sia quelli ritirati che quelli prodotti), sia pericolosi che non pericolosi, dovranno essere dotati di etichette/cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, che segnali la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare detta segnaletica dovrà riportare le caratteristiche identificative del rifiuto: codice EER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità. Qualora la messa in riserva e/o il deposito preliminare non avvenga all'interno di contenitori, l'area/zona di stoccaggio dovrà essere chiaramente identificata con apposita segnaletica così come sopra indicato;
- 24) tutte le aree/zone o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli end of waste dovranno essere dotati di segnaletica che identifichi in modo univoco detti materiali e richiami la/e norma/e tecnica di riferimento e il lotto di appartenenza;
- 25) tutti i rifiuti che possono, per loro natura, produrre percolati dovranno essere ritirati e stoccati in container/contenitori a tenuta stagna, protetti dagli agenti atmosferici e stoccati nelle piazzole impermeabilizzate indicate nelle planimetrie di lay-out autorizzate;
- 26) tutti i RAEE devono sempre essere conferiti all'interno del capannone 1-A. I RAEE non pericolosi devono essere stoccati all'interno di container chiusi che ne permettono la protezione dagli eventi meteorologici, mentre i RAEE pericolosi devono essere stoccati nell'area 5 che si trova all'interno del capannone 1-A al coperto;
- 27) tutti i rifiuti polverulenti devono essere stoccati in contenitori (container, big bag, ecc.) chiusi, in grado di impedire la diffusione delle polveri nell'ambiente, protetti dagli agenti atmosferici e stoccati nelle piazzole impermeabilizzate indicate nelle planimetrie di lay-out autorizzate;
- 28) i rifiuti RAEE pericolosi con codice EER 160213\*, 200123\* e 200136\* che a seconda delle caratteristiche del rifiuto possono essere destinati sia ad operazioni di smaltimento D15 che ad operazioni di recupero R13 devono essere mantenuti separati fra di loro e contraddistinti con apposita segnaletica;
- 29) i rifiuti con il medesimo codice EER, che a seconda delle caratteristiche del rifiuto possono essere destinati sia ad operazioni di smaltimento D15 che ad operazioni di recupero R13/R12/R3, devono essere mantenuti separati fra di loro e contraddistinti con apposita segnaletica;
- 30) i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero (R12 e R3) del rifiuto in ingresso devono essere stoccati in aree/contenitori dedicate, segnalate da idonee etichette/cartellonistica, ben visibili per dimensione e collocazione, che indichino la natura e la pericolosità dei rifiuti contenuti. In particolare detta segnaletica dovrà riportare le caratteristiche identificative del rifiuto: codice EER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità;
- 31) la gestione dell'impianto dovrà avvenire, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, conformemente alle procedure descritte nel "Manuale operativo gestione rifiuti integrata" (revisionato come prescrizione n. 5 del determinato) e nel rispetto della suddivisione dell'impianto negli specifici settori, così come individuati nella planimetria generale con settori di lavorazione Tav. 1 - Tavola Unica foglio 1 di 2, Rev. 01" (PG n. 81242/26), nonché nella planimetrie denominate "Tav. 4 Layout fabbricato area 1-A - Rev.00" datato 04.12.2025 e "Tav. 5 Layout fabbricato area 1-B - Rev.00" datato 04.12.2025 (PG n. 216132/25);

- 32) tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni o all'interno dei capannoni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggio in cumuli, cernita, ecc. possono produrre polveri diffuse devono essere mantenuti umidificati mediante un idoneo impianto di nebulizzazione;
- 33) in prossimità dell'area di stoccaggio delle batterie dovrà essere presente idoneo materiale neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di perdite accidentali;
- 34) la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
- 35) la ditta dovrà verificare l'integrità delle strutture e delle pavimentazioni, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza, i requisiti ottimali di esercizio;
- 36) La ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione. Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016;
- 37) In caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.lgs 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
- 38) L'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche;
- 39) l'altezza massima dei cumuli di stoccaggio dei materiali presenti nell'impianto non dovrà superare i 2 metri. La sovrapposizione diretta dei contenitori dei rifiuti non dovrà superare i 3 piani.
- 40) alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite allo stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - c. deve essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del sito. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte Quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04.06.1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

### ➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. a r.l.
Impianto	Messa in riserva e recupero di rifiuti
Ubicazione	Savignano sul Rubicone, via Rubicone Destra n. 1700

### ➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

L'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti sito in Comune di Savignano sul Rubicone, via Rubicone Destra n. 1700, è autorizzato sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i., che ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

Le modifiche previste all'interno della istanza di rinnovo presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto concerne le emissioni in atmosfera riguardano quanto di seguito indicato:

- le emissioni diffuse derivanti dalla installazione di un nuovo trituratore per i rifiuti legnosi, e relativa area di stoccaggio del end of waste "cippato biocombustibile" così ottenuto;
- eliminazione della emissione convogliata E2;

rimanendo invariate le altre attività con emissioni in atmosfera rispetto alle condizioni precedentemente autorizzate.

Con nota prot. n. 109083 del 16/05/2026 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal

punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle matrici ambientali ricomprese nella istanza di rinnovo con modifiche, quindi con riferimento anche alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 23/04/2026, sulla base della relazione tecnica istruttoria predisposta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 23/04/2026 è condizionato alla trasmissione entro il 30 aprile 2026 della documentazione indicata nella seduta, che per quanto concerne le emissioni in atmosfera è relativa ad una nuova planimetria delle emissioni, aggiornata con l'esplicita indicazione dell'area di stoccaggio del EoW del legno (cippato) e la posizione "tipo" dell'irrigatore mobile che sarà utilizzato in fase di caricamento del cippato dal cumulo al camion;

Con nota del 30/04/2026, acquisita al prot. di Arpae n. 81242 del 04/05/2026, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza di Servizi del 23/04/2026, comprensiva pertanto della planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 18/07/2025 e 23/04/2026, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## ➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

### **A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

#### **EMISSIONE E1 – SISTEMA FILTRAGGIO SGUSCIATURA CAVI ELETTRICI E MACINAZIONE CASSETTE IN PLASTICA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9 mg/Nmc
----------------	----------

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	4,5 mg/Nmc
--	------------

di cui:

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,18 mg/Nmc

**CALDAIA** (91,8 kW, a metano)

**CALDAIA** (24 kW, a metano)

Emissioni relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una

conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **B. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE**

1. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio completo della **emissione E1**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite per il parametro "Polveri totali". Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forli-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) (PEC: [forlicesena@pec.arpae.it](mailto:forlicesena@pec.arpae.it)), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
2. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
3. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera richiesti dalla presente autorizzazione (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

4. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 3. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

### C. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri e di sostanze odorigene** derivanti dall'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
  1. Tutti i rifiuti gestiti sui piazzali esterni, che a seguito delle lavorazioni a cui vengono sottoposti, quali movimentazione, stoccaggio in cumuli, cernita, ecc., possono produrre polveri diffuse, devono essere mantenuti umidificati mediante i sistemi di bagnatura individuati nella planimetria "Tavola 6 - Emissioni in atmosfera - rev. 01 - Scala 1:500" allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 30/04/2026 acquisita al prot. n. 81242 del 04/05/2026 (ugelli nebulizzatori nell'Area 2, ugelli irrigatori nell'Area 7).
  2. Qualora si renda necessario lo stoccaggio di rifiuti di legno polverulenti in aree non dotate di bagnatura, gli stessi dovranno essere stoccati in contenitori chiusi.
  3. I container a tenuta stagna per il trasbordo temporaneo dei rifiuti organici e indifferenziati provenienti dalle raccolte porta a porta, come individuati nella "Tavola 6 - Emissioni in atmosfera - rev. 01 - Scala 1:500" allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 30/04/2026 acquisita al prot. n. 81242 del 04/05/2026, dovranno essere chiusi al termine di ogni turno di lavoro.
  4. I rifiuti organici stoccati nei container dovranno essere allontanati entro 48 ore dal loro ingresso in impianto.
  5. Eventuali imbrattamenti del piazzale durante le fasi di carico e di spostamento dei containers dei rifiuti organici dovranno essere prontamente raccolti.

6. Durante l'operazione di triturazione dei rifiuti di legno per la produzione di cippato e nella fase di deposito e carico di tale materiale, dovranno essere adottati sistemi di bagnatura idonei per abbattere la possibile produzione di polveri diffuse, come individuati nella "Tavola 6 - Emissioni in atmosfera - rev. 01 - Scala 1:500" allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 30/04/2026 acquisita al prot. n. 81242 del 04/05/2026 (sistema di nebulizzazione in dotazione al trituratore, ovvero nr. 4 ugelli disposti lungo il bordo superiore della tramoggia e nr. 1 ugello sul bordo superiore della tramoggia rivolto verso il nastro trasportatore, nebulizzatore mobile da utilizzare in fase di carico del cippato su camion).

#### **D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

#### **E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE**

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

## F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### G. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:
  - a. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
  - b. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
  - c. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
  - d. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
  - e. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a

impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- f. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- g. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- h. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- i. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- j. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## H. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Metalli (Cadmio Cd, Mercurio Hg, Rame Cu, Nichel Ni, Piombo Pb, Cromo (III) Cr)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la

misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

#### ➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 81242 del 04/05/2026, denominata "Tavola 6 - Emissioni in atmosfera - rev. 01 - Scala 1:500", a firma del tecnico incaricato.

**ALLEGATO C**  
**e relativa planimetria Allegato C1**

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA**

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- la L. 319/76 e s.m.i.
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

**PREMESSE:**

Dato atto che la ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** è attualmente in possesso dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i. per l'impianto sito in di Comune di **Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700**, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura con scarico diretto al depuratore;

Vista l'istanza pervenuta in data 04.03.2025, acquisita ai PG n. 41696 - 41703 - 41706 del 04.03.2025, e s.m.i. con cui **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.** ha chiesto il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che con nota PG n. 63030 del 07.04.2026 ha trasmesso la planimetria aggiornata della rete fognaria "Tav. 1 - Tavola Unica foglio 2/2, Rev. 01", a seguito del rilievo di un'inesattezza nella rappresentazione grafica all'interno della planimetria precedentemente trasmessa, senza che questo comporti modifiche qualitative e quantitative allo scarico autorizzato;

Considerato che il recapito finale delle acque reflue derivanti dall'area in ampliamento e da quelle esistenti è il torrino piezometrico in testa all'impianto di depurazione;

Preso atto che l'attività di triturazione e di produzione di End of Waste da rifiuti lignocellulosici è svolta esclusivamente nell'area del piazzale oggetto di precedente ampliamento e soggetta al regime delle acque reflue di dilavamento;

Dato atto che il Comune di Savignano sul Rubicone nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 23.04.2026 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A.;

Dato atto che Hera S.p.A. nella seduta della Conferenza del 23.04.2026 ha preso atto della nuova planimetria as built ("Tavola Unica", foglio 2/2, rev. 01) ed ha espresso pertanto parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia con scarico diretto al depuratore, nel rispetto di specifiche prescrizioni in aggiornamento di quelle già esistenti formalizzate a seguito della seduta, mediante nota acquisita al PG n. 80432 del 04.05.2026;

Considerato che la Conferenza nella seduta del 23.04.2026 ha espresso all'unanimità parere

favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione vigente, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Acquisita la planimetria as built, nella quale è stato corretto il posizionamento del misuratore di portata e i punti di innesto delle acque reflue domestiche a valle dello stesso;

Ritenuto, a tal proposito, di eliminare la prescrizione n.12 - Allegato C alla DET-AMB-2023-3336 del 29/06/2023;

Preso atto che l'attività di triturazione e di produzione di End of Waste da rifiuti lignocellulosici è svolta esclusivamente nell'area del piazzale oggetto di precedente ampliamento e soggetta al regime delle acque reflue di dilavamento;

Considerato che la presente istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica non prevede modifiche quali-quantitative agli scarichi così come precedentemente autorizzati;

Sulla base di quanto sopra esposto;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi:

## **AUTORIZZA**

lo **scarico di acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia diretto al depuratore** secondo lo schema fognario di cui all'allegato C1 al presente atto e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

## **È FATTO OBBLIGO**

1. di osservare le norme del regolamento per le fognature che qui si intendono tutte richiamate;
2. di dare fedele esecuzione al progetto della fognatura interna, così come è stato approvato;
3. di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
4. di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali e comunali.

Il Comune di Savignano sul Rubicone si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a. ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b. la richiesta di revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e/o delle prescrizioni fatte all'autorità competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

## CARATTERISTICHE DELLO SCARICO:

Responsabile dello scarico	Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Rubicone Destra, 1700 - Savignano sul Rubicone
Destinazione d'uso dell'insediamento	Recupero rifiuti non pericolosi
Potenzialità dell'insediamento	5600 mc/anno - 15 l/sec
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali, di dilavamento e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Diretto al depuratore
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia / Vasca di dilavamento / disoleatore
Impianto finale di trattamento	47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Bastia, Via Rubicone Destra

## PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Elaborato grafico "Planimetria delle Reti fognarie e particolari, Tav. 3, Rev. 2", a scala 1:500 e 1:50, acquisito al PG Arpae n. 63030 del 07.04.2026 (Allegato C1), regolarizzato mediante apposizione della firma del tecnico incaricato con tavola acquisita al PG n. 81242 del 04.05.2026;

## PRESCRIZIONI:

1. Nella rete fognaria nera, oltre gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), è ammesso lo scarico S1 derivante da:

### **Area esistente**

- lavaggio automezzi;
- caditoie interne agli edifici;
- acque di prima pioggia aree transito automezzi 6900 m<sup>2</sup>
- acque reflue di dilavamento aree stoccaggio materiali inerti 800 m<sup>2</sup>;

### **Area oggetto di precedente ampliamento**

- acque di prima pioggia aree transito automezzi e area stoccaggio pneumatici 2870 m<sup>2</sup> (area con copertura telonata copri/scopri)
- acque reflue di dilavamento aree stoccaggio materiali e produzione EoW Legno 3050 m<sup>2</sup>.

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2. Lo scarico S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 per gli scarichi in fognatura, Allegato 5, Parte terza del D.Lgs. 152/06 ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

**BOD5 <=450 mg/l;**

**COD <= 800 mg/l;**

**Azoto ammoniacale <= 45 mg/l;**

3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 5.600 mc/anno; 15 l/sec. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

**Area esistente**

- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
- **vasca prima pioggia** 42,75mc (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
- **vasca dissabbiatore-disoleatore** 23,8 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia);

**Area oggetto di precedente ampliamento**

- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
- **vasca prima pioggia** 20 mc (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
- **n.2 vasche di dilavamento** 45 mc/cad (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento);
- **disoleatore con filtro a coalescenza** da 3 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia).

6. Devono essere inoltre presenti, sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento (ad esclusione delle linee delle acque reflue domestiche):
- **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2018;
  - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A..
8. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica di funzionalità del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

9. Il volume utile delle vasche di prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
10. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
11. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
12. La gestione e manutenzione della tubazione di scarico delle acque reflue dell'insediamento, posta nell'area del depuratore Hera Spa, è a totale cura e oneri del privato.
13. Qualora ci siano almeno due superamenti dei limiti allo scarico, potrà essere richiesto l'adeguamento dell'impianto di pretrattamento, il cui progetto dovrà essere presentato sotto forma di modifica dell'autorizzazione, ai fini della sua approvazione, entro sei mesi dalla richiesta.
14. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
15. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
16. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
17. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
18. HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
19. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA S.p.A. la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
20. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
21. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

22. Il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
23. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA S.p.A, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

## NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

### PREMESSE

Dato atto che la ditta Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. è attualmente in possesso dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determina n. 2639 del 28.09.2015, prot. n. 83666/15 e s.m.i. per l'impianto sito in di Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700;

Vista l'istanza pervenuta in data 04.03.2025, acquisita ai PG n. 41696 - 41703 - 41706 del 04.03.2025, e s.m.i. con cui Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ha chiesto il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Visto l'elaborato relativo all'impatto acustico redatto dal T.C.A. incaricato e trasmesso con nota PG n. 92669 del 20.05.2025 da **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.**;

Dato atto che l'attività della ditta Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. è esistente, e che in merito all'impatto acustico la modifica riguarda solo l'installazione di un nuovo trituratore in esterno, a servizio dell'attività di gestione dei rifiuti;

Arpae-Servizio Territoriale di Forlì - Cesena, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 23.04.2026, ha espresso il parere di competenza in merito all'impatto acustico di seguito riportato:

*"L'attività della ditta **"IL SOLCO Cooperativa sociale"** è esistente, la modifica riguarda solo l'installazione di un nuovo trituratore in esterno, a servizio dell'attività di gestione dei rifiuti presso l'impianto aziendale di cui sopra;*

#### **Considerato che:**

- 1) *i ricettori maggiormente impattati acusticamente dalle sorgenti acustiche dell'attività sono:*
  - *sul fronte Sud n°1 immobili ad uso abitativo **R2** distante dal confine aziendale 92 m.*
  - *sul fronte Est n°2 immobili ad uso residenziale **R3** ed **R4** distanti rispettivamente 97 m e 120 m dal confine aziendale,*
- 2) *l'attività ricade in classe acustica V - aree prevalentemente industriali, mentre i ricettori limitrofi in Zona di Classe III - aree di tipo misto,*
- 3) *il nuovo trituratore in esterno verrà utilizzato esclusivamente all'interno del periodo diurno (6.00 – 22.00);*

**si conclude che:**

**le valutazioni effettuate dal TCA, con l'installazione del nuovo trituratore in esterno,** hanno evidenziato valori inferiori ai limiti di immissione assoluti e differenziali di cui agli art. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997.

*Resta fermo, comunque, che:*

1. *l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;*
  2. *qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”;*
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 23.04.2026, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva anche del rilascio del nulla osta acustico ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena nella seduta stessa sopra riportate;

Sulla base di quanto sopra esposto

**NULLA OSTA**

dal punto di vista acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla ditta **Il Solco Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l.**, per l'impianto situato in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Rubicone Destra n. 1700, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;
- qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**